

ALLEGATO D -Rev. 01
(Aggiornamento AIA rilasciata con Atto Dirigenziale n.6095/2012)

**LIGURE PIEMONTESE LATERIZI SPA
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI LA FILIPPA**

ALLEGATO D

“Prescrizioni”



Indice generale

<u>1</u>	<u>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA E AGGIORNAMENTO A.I.A.....</u>	<u>3</u>
1.1	INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI	3
<u>2</u>	<u>RIFIUTI CONFERIBILI A SMALTIMENTO.....</u>	<u>3</u>
2.1	C.E.R. RIFIUTI NON PERICOLOSI CONFERIBILI NELLA DISCARICA PREVIA ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE E VERIFICHE PREVISTE AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DEL D.M. 27/09/10.....	4
2.2	DEROGA AL DOC.....	7
2.2.1	QUANTITÀ ANNUA MASSIMA AMMISSIBILE DI RIFIUTI AVENTI DOC COMPRESO TRA 120 MG/L E 600 MG/L (RISPETTO ALLA TOTALITÀ DEI RIFIUTI ABBANCATI).....	8
2.3	ALTRE DEROGHE.....	9
2.4	RIFIUTI CONFERIBILI A RECUPERO – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	9
2.4.1	PROCEDURA DI OMOLOGA DEI RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO	10
2.4.2	MODALITÀ DI GESTIONE DEL RECUPERO.....	11
2.4.3	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO	12
<u>3</u>	<u>PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....</u>	<u>12</u>
3.1	TARIFFA	12
3.2	GESTIONE.....	13
<u>4</u>	<u>LIVELLI DI GUARDIA.....</u>	<u>15</u>
4.1	DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI GUARDIA.....	15
4.2	UTILIZZO DEI LIVELLI DI GUARDIA PER LE ACQUE SOTTERRANEE (PZ5 E PZ6)	18
<u>5</u>	<u>REPORT PERIODICI.....</u>	<u>18</u>
<u>6</u>	<u>REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO.....</u>	<u>19</u>
6.1	STESA DEL MATERIALE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO.....	19
6.2	MOVIMENTI TERRA E RINATURALIZZAZIONE.....	19
<u>7</u>	<u>GARANZIE FINANZIARIE.....</u>	<u>21</u>
<u>8</u>	<u>SCARICHI IDRICI.....</u>	<u>21</u>
8.1	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	21
8.2	ACQUE DI DILAVAMENTO DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINABILI (ISPN) O NON POTENZIALMENTE CONTAMINABILI (IAMN).....	22
<u>9</u>	<u>PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....</u>	<u>23</u>

1 PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA E AGGIORNAMENTO A.I.A.

La ditta ha ottenuto l'approvazione del "Progetto di completamento della discarica per rifiuti non pericolosi con la ricomposizione ambientale dell'intera area interessata in loc. Filippa di Cairo M.te (Sv)", l'autorizzazione alla realizzazione delle opere a progetto e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività con il rinnovo dell'AIA vigente (Provincia di Savona – Provvedimento n° 9316 del 31.12.2007 e s.m.i.) per 8 anni (in virtù dell'ottenuta registrazione EMAS) e la contestuale approvazione (ai fini dell'AIA) delle modifiche introdotte dal suddetto progetto. A tale scopo l'istanza presentata dal proponente deve intendersi riferita all'art.208, all'art. 29-octies e all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.1 INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Secondo quanto previsto dall'art. 29-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del D.Lgs. 152/2006, si considerano applicate le BAT se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs.36/03. Per la parte di discarica in coltivazione, già stato approvato il progetto in quanto conforme al D.Lgs 36/03 e, per la stessa parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale; la discarica continuerà ad essere condotta integralmente secondo i dettami del D.Lgs. 36/06 e pertanto si può ritenere che le migliori tecnologie risultino applicate all'intero sito di discarica.

2 RIFIUTI CONFERIBILI A SMALTIMENTO

Ai sensi dell' articolo 4 del Decreto legislativo 13/01/2003, n° 36 e s.m.i., dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del DM 27/09/2010 la discarica è inquadrata come segue:

Categoria :	discarica per rifiuti non pericolosi
Sottocategoria :	discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile

La prosecuzione dell'esercizio dell'attività di discarica (D5 ex allegato B D.Lgs. n° 152/06) avviene mediante la coltivazione della volumetria residua al 30/06/2012 di circa 190.000 m³ delle volumetrie già autorizzate (fermo restando la riduzione di 40.000 m³ della capacità netta di smaltimento delle volumetrie già autorizzate, dovuta alle nuove geometrie di progetto: 20.000 m³ non verranno colmati a seguito della realizzazione del piazzale intermedio di quota 400 m s.l.m. e 20.000 m³ sono assorbiti nell'esercizio delle nuove volumetrie) e comunque fino al raggiungimento della quota media finale di 400 m s.l.m. per la parte di discarica ad oggi in esercizio. Contemporaneamente verranno progressivamente allestite e messe in esercizio le nuove volumetrie previste dal progetto approvato per la prosecuzione delle attività di discarica. Suddette nuove volumetrie si sviluppano da quota media 387 m s.l.m. (piano di fondo inferiore) fino alla quota media di 420 m s.l.m (piano sommitale, comprensivo della copertura finale). Le nuove volumetrie corrispondono ad una capacità netta di smaltimento di rifiuti di 650.000 m³. La volumetria netta complessiva della capacità di smaltimento della discarica disponibile dal 30.06.2012 risulta pertanto

pari a circa 840.000 m³ (=190.000 m³+650.000 m³). La capacità netta complessiva di smaltimento della discarica intesa come somma delle volumetrie riferite all'AIA n° 9316/2007 e delle nuove volumetrie risulta quindi pari a circa 1.100.000 m³ (= 490.000 m³ - 40.000 m³ + 650.000 m³); di cui ne sono già state impegnate, al 30.06.2012, circa 260.000 m³. Le volumetrie riferite all'AIA n° 9316/2007 che saranno chiuse nel corso della realizzazione delle opere a progetto corrispondono ad un volume di 450.000 m³. I rifiuti per cui la discarica è autorizzata alla gestione sono quelli identificati dai codici CER indicati al punto 2.1 del presente Allegato.

2.1 C.E.R. RIFIUTI NON PERICOLOSI CONFERIBILI NELLA DISCARICA PREVIA ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE E VERIFICHE PREVISTE AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DEL D.M. 27/09/10.

Nella discarica sopra identificata, potranno essere conferiti, previa esecuzione delle analisi e delle verifiche da effettuarsi secondo quanto previsto dal DM 27 Settembre 2010, i rifiuti identificati dai seguenti codici C.E.R.:

Elenco dei codici CER dei rifiuti conferibili	
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

**PROVINCIA DI SAVONA – A.I.A. LIGURE PIEMONTESE LATERIZI - DISCARICA "LA FILIPPA" - ART. 29 NONIES D.LGS 152/2006 -
 AGGIORNAMENTO AIA RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N.6095/2012**

ALLEGATO D – REV. 01

10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 09 03	scorie di fusione
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 10 03	scorie di fusione
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi

**PROVINCIA DI SAVONA – LIGURE PIEMONTESE LATERIZI - DISCARICA "LA FILIPPA" - ART. 29 NONIES D.LGS 152/2006 -
 AGGIORNAMENTO A.I.A. RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N.6095/2012
 ALLEGATO D – REV. 01**

12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce
19 05 03	compost fuori specifica

ALLEGATO D – REV. 01

19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
200303	rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade

CER	Descrizione	Prescrizioni Particolari
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	Smaltiti come previsto dall'art. 6 comma 7 lett. a) del DM 27 settembre 2010
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Smaltiti come previsto dall'art. 6 comma 7 lett. b) del DM 27 settembre 2010

L'impianto dovrà mantenere costanti, secondo quanto indicato dal progetto, le percentuali relative alle macrocategorie “fanghi disidratati (F)” e “rifiuti solidi assimilabili agli urbani (sr)” rispetto alla quantità totale complessiva delle macrocategorie smaltite. I dati relativi a tali rifiuti dovranno essere monitorati trimestralmente e le relative quantità saranno consuntivate su base annua nel report annuale previsto al paragrafo 12 dell'Allegato E , per la verifica delle percentuali indicate a progetto;

2.2 DEROGA AL DOC

In deroga ai limiti di concentrazione nell'eluato stabiliti dalla tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010 sono ammissibili in discarica le tipologie di rifiuti non pericolosi dettagliatamente elencati al punto 2.1 del presente allegato che , relativamente al parametro DOC (carbonio organico disciolto) rispettino i seguenti limiti di concentrazione:

Sostanza/Parametro	Rifiuto (CER)	Limiti di concentrazione test di eluizione UNI 10802 (L/S=10 l/kg) espressi in mg/l
DOC	Tutti i CER autorizzati	600

E' fatto salvo quanto indicato dal D.M. 27 settembre 2010, relativamente ai rifiuti autorizzati ma rientranti tra i tipi di rifiuti elencati in calce alla tabella 5 del suddetto D. M., per i quali, in funzione del soddisfacimento di specifici requisiti ivi indicati, non si applica alcun limite di concentrazione per il parametro DOC. A titolo cautelativo suddetti rifiuti dovranno comunque essere oggetto di verifica del parametro DOC e qualora esso superi il valore di 120 mg/l verranno conteggiati nel quantitativo limite ammissibile per i rifiuti con DOC compreso tra 120 mg/l e 600 mg/l di seguito descritto al punto 2.2.1

2.2.1 Quantità annua massima ammissibile di rifiuti aventi DOC compreso tra 120 mg/l e 600 mg/l (rispetto alla totalità dei rifiuti abbancati)

Il conferimento di rifiuti aventi DOC compreso tra 120 e 600 mg/l dovrà continuare ad avvenire in modo graduale previa verifica dell'assenza di ripercussioni anomale sulle matrici controllate. A tal fine anche a fronte delle limitazioni di contenuto di organico e biodegradabile previste nella gestione della discarica in oggetto si dovrà procedere nel seguente modo:

Anno di riferimento	Quantità annua massima ammissibile di rifiuti aventi DOC compreso tra 120 mg/l e 600 mg/l (percentuale rispetto alla totalità dei rifiuti abbancati)
2012	60 % (**)
2013 e/o successivi	massimo annuale raggiunto dall'esercizio 2009 in poi + 25 %

(**)Le valutazioni e l'analisi critica dei dati dei monitoraggi effettuati non hanno evidenziato criticità alcuna criticità e pertanto, in conformità a quanto definito dal previgente Provvedimento della Provincia di Savona n. 2009/5552 del 31/07/2009, l'attività di smaltimento può proseguire per l'anno 2012, facendo riferimento alla possibilità di abbancare, un quantitativo massimo annuo di rifiuti, con DOC compreso tra 120 e 600 mg/l, pari al 60 % (=35%+25%) rispetto al quantitativo totale annuo smaltito.

La LPL SpA, alla fine di ogni anno di riferimento, entro il mese di Febbraio dell'anno successivo, provvederà a quantificare la percentuale dei rifiuti smaltiti rientranti, secondo quanto precedentemente previsto, nella casistica "aventi DOC compreso tra 120 e 600 mg/l". Qualora tale percentuale sia superiore al massimo già raggiunto negli anni precedenti la LPL dovrà:

- valutare la concentrazione/produzione nei termini sorgente "biogas" e "percolato" utilizzando le modalità di cui alla "Relazione sulla valutazione del rischio associato al parametro Carbonio organico disciolto (DOC) per la gestione della discarica in regime di sottocategoria ex art. 7 comma 1.a del D.M. 03.08.05" (ora sostituito dal D.M. 27 settembre 2010) e produrre una analisi critica dei dati mediante la quale sussistono le condizioni per un ulteriore incremento della percentuale di rifiuti da abbancare con DOC compreso tra 120 e 600 mg/l. Potranno essere utilizzate altre metodiche fornendo validi riferimenti tecnico-normativi. Qualora si dovessero riscontrare ripercussioni negative in particolare sulla qualità delle emissioni diffuse oltre a intraprendere tutte le iniziative previste, la quantità media di rifiuto allocato con DOC tra 120 e 600 mg/l dovrà tornare entro il limite massimo raggiunto negli anni precedenti;
- i risultati delle valutazioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmessi a Provincia, Comune di Cairo Montenotte e Arpal;
- decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente punto a), senza espressione formale di diniego da parte delle autorità, la Società potrà proseguire come proposto a seguito delle valutazioni di cui al punto a).

2.3 ALTRE DEROGHE

I valori relativi alle deroghe di concentrazione delle sostanze presenti nell'eluato dei rifiuti ammessi in discarica, individuati attraverso l'analisi di rischio condotta mediante il software RISK Ver. 4.05 approvato dalle linee guida ISPRA, sono quelli indicati nell'Appendice 2. Il piano di monitoraggio di cui al punto 8.3 dell'Allegato E del provvedimento AIA 2012/6095, sarà integrato con i monitoraggi dei seguenti elementi : antimonio, bario, molibdeno e selenio. Per ogni parametro oggetto delle deroghe indicate nell'Appendice 2, la concentrazione riscontrata nel percolato dovrà essere confrontata con i valori di input utilizzati per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio e riportati in Appendice 2.

2.4 RIFIUTI CONFERIBILI A RECUPERO – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- a) Il presente provvedimento prevede l'autorizzazione in regime ordinario al recupero di rifiuti indicati nella seguente tabella, comprensiva dei CER autorizzati a recupero, delle operazioni di recupero autorizzate e dei relativi quantitativi:

CER	Descrizione tipologia	Descrizione e caratteristiche della tipologia di rifiuto	Codice Recupero	Quantitativi autorizzati a recupero [t/anno]
17 05 04	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	Terreni e/o rocce	R13- R5	15000
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica terreni, diversi da quello di cui alla voce 19 13 01	Ciottoli, ghiaia, sabbia, limi e argillaq provenienti dalle attività di trattamento e bonifica terreni	R13- R5	5000
19 12 05	vetro	Materiali prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi (terra, inerti, vetro...) provenienti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti	R13- R5	6000
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		R13- R5	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211		R13- R5	
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quello di cui alla voce 19 13 03	Materiali disidratati a base di sabbie, limi e argille provenienti da operazioni di lavaggio terreni	R13- R5	6000
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		R13- R5	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	Plastica e gomma a pezzatura assortita con capacità di drenaggio verificata (coefficiente di permeabilità $K > 10^{-2}$ cm/s)	R13- R3	8000
19 12 04	plastica e gomma		R13- R3	

- b) i Codici di recupero autorizzati sono:

- R3** riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

- c) l'attività di recupero R3 viene autorizzata per il riciclo e il recupero di materiali idonei alla realizzazione di strati drenanti di fondo e ausiliari nella costruzione e coltivazione della discarica. Tutto ciò è predisposto al fine di sostituire/integrare le materie prime naturali (sabbia e ghiaia) utilizzate nella costruzione e gestione operativa della discarica;
- d) l'attività di recupero in R5 viene autorizzata per il riciclo e il recupero di materiali idonei a sostituire/integrare materie prime naturali utilizzate nella costruzione e gestione operativa della discarica. Le caratteristiche dei rifiuti recuperati si accordano alle attività a cui sono destinate:
1. coperture dei rifiuti;
 2. sottofondi per la realizzazione di piste interne all'area di smaltimento rifiuti;
 3. argini e bordature di coltivazione all'interno dell'area di smaltimento rifiuti;
- e) per quanto riguarda l'attività di messa in riserva R13, essa sarà svolta solo su rifiuti per i quali è già stata espletata con esito positivo la procedura di omologa ed è limitata ai casi in cui, per esigenze operative, sia necessario ricorrere ad un preventivo accumulo dei rifiuti da recuperare. L'attività di messa in riserva R13 viene autorizzata qualora le necessità operative siano tali da dover prevedere un preventivo accumulo nel tempo del materiale prima dell'utilizzo in una delle operazioni previste (R3 o R5). I quantitativi stoccabili sono in relazione alle aree disponibili. I cumuli di materiali in stoccaggio esclusivamente all'interno dell'area di smaltimento rifiuti dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica indicante il tipo di materiale stoccato (CER), l'attività di stoccaggio provvisorio (R13) e l'attività finale a cui possono essere destinati (R3 o R5). Il tempo di permanenza del materiale in R13 non dovrà superare 1 anno. Non sono considerati stoccaggi preventivi i cumuli che si rendono necessari tra l'arrivo del rifiuto in discarica e la loro effettiva lavorazione;
- f) le attività sopra descritte saranno svolte integralmente all'interno dell'impianto e del processo di gestione della discarica autorizzato su rifiuti già idonei ad essere recuperati, senza alcuna operazione di trattamento preliminare.

2.4.1 Procedura di omologa dei rifiuti destinati a recupero

- a) Al fine dell'ammissione all'attività di recupero per i rifiuti CER 170504 - 191302-191205-191209-191212-191304-190814 (costituiti da residui a matrice prevalentemente inorganica e inerte), sottoposti a recupero **R5**, viene verificata:
1. la composizione merceologica che deve essere costituita prevalentemente da materiale inorganico e inerte (ciottoli, ghiaia, sabbia, limo, argilla, ecc.) con una percentuale minoritaria (<20 %) di metalli, plastica, legno, gomma, ecc.;
 2. le caratteristiche chimiche (ossia classificazione del rifiuto ed eluato) che devono essere conformi ai requisiti già autorizzati per l'ammissione dei rifiuti non pericolosi conferibili in discarica;
 3. tali verifiche sono eseguite attraverso l'espletamento di specifica procedura di omologa che viene condotta con la disamina della seguente documentazione:
 - compilazione di scheda tecnica recupero (secondo il fac-simile tipo presentato): è il documento che permette di raccogliere le informazioni fondamentali relative al produttore, al luogo di produzione/detenzione del rifiuto, all'origine del rifiuto, alle sue caratteristiche per valutare l'ammissibilità all'attività di recupero;

ALLEGATO D – REV. 01

- certificato analitico: è il rapporto di prova emesso dal laboratorio che esegue le analisi chimiche sul rifiuto, finalizzate alla classificazione del rifiuto e alla verifica degli altri requisiti richiesti (composizione merceologica e test di cessione per verifica eluato); tale rapporto di prova deve avere sempre vigenza non superiore a 12 mesi; in caso di rifiuti non generati regolarmente dalla stesso processo produttivo il rapporto di prova deve riferirsi esclusivamente a un lotto specifico di rifiuti;
- b) al fine dell'ammissione all'attività di recupero per i rifiuti CER 120105 - 191204 (scarti di gomma e plastica a pezzatura assortita), sottoposti a recupero **R3**, viene verificata:
1. la composizione merceologica che deve essere costituita prevalentemente da gomma e plastica con una percentuale minoritaria (<10 %) di metalli, vetro, inerti, ecc.;
 2. le caratteristiche geotecniche in termini di coefficienti di permeabilità $K > 10^{-2}$ cm/s;
 3. Tali verifiche sono eseguite attraverso l'espletamento di specifica procedura di omologa che viene perseguita con la seguente documentazione:
 - compilazione di scheda tecnica recupero (secondo il fac-simile tipo presentato): è il documento che permette di raccogliere le informazioni fondamentali relative al produttore, al luogo di produzione/detenzione del rifiuto, all'origine del rifiuto, alle sue caratteristiche per valutarne l'ammissibilità all'attività di recupero;
 - certificazione geotecniche: è il rapporto di prova emesso dal laboratorio geotecnico per la verifica del coefficiente di permeabilità del residuo

Nella fattispecie gli scarti di gomma che si intende recuperare sono costituiti da residui di taglio degli o-ring. E' previsto il recupero dei CER 120105 - 191204 senza preventiva analisi ciò in quanto tali residui sono composti da gomma e plastica ossia da un materiale caratterizzato dal fatto che non rilascia le sostanze che lo compongono nell'aria, nell'acqua e nel suolo.

2.4.2 Modalità di gestione del recupero

Per quanto attiene le modalità esecutive in cui si articolerà la gestione del recupero si distinguono due differenti prassi operative:

- a) Per quanto attiene i rifiuti CER 170504 - 191302-191205-191209-191212-191304-190814 (costituiti da residui a matrice prevalentemente inorganica e inerte), sottoposti a recupero **R5**, sono impiegati unicamente nelle seguenti operazioni:
1. **copertura dei rifiuti smaltiti:** in questo caso i rifiuti sono recuperati usandoli come materiali di copertura e quindi stendendoli, ove necessario, in uno strato di circa 20 - 30 cm a copertura di aree di discarica in coltivazione temporaneamente "a riposo" ossia in quelle aree che per necessità operative e gestionali non vengono interessate per alcuni mesi dal deposito di rifiuti smaltiti;
 2. **realizzazione di sottofondi per piste interne:** in questo caso i rifiuti sono recuperati usandoli come materiali di sottofondo per la realizzazione di piste interne e piazzali interni (punti di scarico) all'area di smaltimento rifiuti, le operazioni di recupero avvengono stendendo tali specifici rifiuti in uno strato di idoneo spessore (mediamente circa 50 cm) che viene a sua volta ricoperto con uno strato di materiale inerte di cava;
 3. **realizzazione di bordature di coltivazione:** in questo caso i rifiuti sono recuperati usandoli per la realizzazione di bordature (arginelli) necessari alla coltivazione della discarica ossia necessari alla perimetrazione dei rifiuti abbancati (come da "Particolare Sezione di Scaricata-Tavola 5 .2bis/2011" della documentazione tecnica presentata).

b) Per quanto attiene i rifiuti CER 120105 - 191204 (scarti di gomma (o-ring) e plastica a pezzatura assortita), sottoposti a recupero **R3**, sono impiegati unicamente nelle seguenti operazioni (vds. elaborato di progetto aggiornato allegato Tavola 8/2011 rev 2013: Particolari sistemi di drenaggio e di estrazione percolato):

1. **realizzazione di strato drenante del fondo della discarica:** ai fini di garantire condizioni ottimali di drenaggio della discarica è previsto la posa sul fondo della discarica di uno strato di ghiaia dello spessore di 100 cm, tale strato può essere sostituito da uno strato composito di 50 cm di ghiaia (spessore minimo richiesto dal D. Lgs. 36/03) integrato con uno strato di circa 50 cm dei suddetti rifiuti recuperati;
2. **realizzazione di drenaggi verticali ausiliari:** ai fini di garantire condizioni ottimali di drenaggio della discarica è prevista la realizzazione di drenaggi ausiliari costituiti da colonne verticali in ghiaia il cui uso può essere sostituito con tali rifiuti recuperati.

Tutti i rifiuti oggetto dell'attività di recupero vengono utilizzati all'interno dell'area adibita al deposito dei rifiuti smaltiti e quindi dotata di tutti i presidi ambientali necessari (barriera geologica, impermeabilizzazione, drenaggio e raccolta del percolato). Le acque piovane che interessano le superfici realizzate con l'uso di tali rifiuti sono intercettate dal sistema di drenaggio e raccolta del percolato e quindi trattate congiuntamente ad esso.

2.4.3 Modalità di gestione delle registrazioni di carico e scarico

Tutti i conferimenti di rifiuti suscettibili di recupero sono accompagnati da apposito Formulario di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti (FIR). Ogni movimento viene registrato su apposito registro di carico/scarico (c/s) secondo i tempi di legge e secondo le seguenti modalità:

1. conferimento ricevuto in messa in riserva per il recupero (R13): il FIR viene registrato in carico su apposito registro di c/s adibito alle registrazioni dei conferimenti in R13; quando il rifiuto viene avviato al recupero in R5 o R3, sul registro pertinente l'attività in R13 viene effettuata l'operazione di scarico e le quantità avviate al recupero sono annotate in carico sul registro di c/s pertinente la specifica attività di recupero (R5 o R3);
2. conferimento ricevuto direttamente in recupero (R5 o R3): il FIR viene registrato in carico sul registro di c/s pertinente adibito alle registrazioni dei conferimenti in R5 o in R3.

3 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 TARIFFA

Al conferimento delle tipologie di rifiuto, codificate al paragrafo 2, dovrà applicarsi, quale corrispettivo, la tariffa di seguito dettagliata: prezzo medio unitario minimo di conferimento (calcolato su base annua e al netto di ecotassa e IVA) "omissis"

Si dà atto che, in conformità a quanto previsto dall' Allegato 2 del D.Lgs. n° 36/2003 alla voce "Piano finanziario": *"Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di: a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo nei costi di gestione e di costruzione; b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; c) nuove perizie di variante"*.

3.2 GESTIONE

- a) Copia di tutte gli elaborati progettuali relativi alla presente A.I.A. dovranno essere tenuti presso il sito a disposizione dell'autorità di controllo;
- b) Le procedure e i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica sono quelle individuati dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2003, dal DM 27 settembre 2010 e dal punto 2 del presente allegato, in particolare ogni rifiuto:
 1. deve avere caratteristiche chimiche tali da rientrare nei limiti previsti dall'art. 6 comma 3 e comma 6 del DM 27 settembre 2010; fatta salva la deroga concesse ai sensi dell'art. 7 del DM 27 settembre 2010 di cui al punto 2.2 del presente Allegato;
 2. non deve rientrare tra quelli individuati dal comma 1, art. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i..
- c) Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in discarica, tutti i rifiuti dovranno essere oggetto di caratterizzazione di base da parte del produttore e, ove necessario, di idonea verifica di conformità da parte del gestore della discarica, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DM 27 settembre 2010, da effettuarsi con frequenza almeno annuale e con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. stesso.
- d) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802, come previsto all'allegato 3 del DM 27 settembre 2010. Il campionamento per la verifica di conformità sarà effettuato al momento del conferimento in discarica o in alternativa presso il luogo di produzione del rifiuto, a cura di una laboratorio riconosciuto e preferibilmente indipendente (in alternativa dal produttore o dal gestore qualora abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia di qualità, compreso un controllo periodico indipendente). Le analisi di verifica dei campioni saranno sottoposti a valutazione critica dei risultati e, ove possibile, a comparazione con le risultanze analitiche pregresse. I campioni di rifiuto destinati alle verifiche di cui all'art. 11, comma 3, lettera f) del D.Lgs 36/2003, dovranno essere analizzati con frequenza almeno annuale. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione delle autorità di controllo, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dal disposto normativo.
- e) L'impianto di discarica dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del D.Lgs. 36/03, in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica, la copertura giornaliera dei rifiuti dovrà essere realizzata con materiali e/o rifiuti idonei ad impedire il trasporto eolico dei rifiuti sottostanti. Durante la coltivazione ed il transito dei mezzi di conferimento rifiuti, devono essere adottate idonee misure atte ad evitare l'emissione di polveri, compresa l'irrigazione delle piste di accesso. In particolare i rifiuti che possono dare luogo a dispersione di polveri e/o emanazioni odorose moleste, devono essere ricoperti, quanto prima possibile, con uno strato di materiale adeguato ed adottate specifiche cautele di conduzione nonché idonei sistemi di contenimento atti ad impedire la dispersione stessa;
 2. tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da non sviluppare gas, vapori pericolosi; non devono arrecare effetti nocivi tali da comportare inquinamento alle matrici ambientali e danno alla salute umana in caso di contatto con altre materie;

3. i fronti di avanzamento delle bordature di coltivazione devono essere realizzate mantenendo una pendenza delle scarpate esterne non superiore a 30°;
4. la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo i criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/03. Lo scarico e l'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità. Si dovrà procedere all'interramento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
5. la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
6. i rifiuti identificati dai C.E.R. dettagliati nel paragrafo 2.1 del presente allegato, potranno essere conferiti soltanto nel caso in cui i parametri, determinati mediante l'esecuzione di preventiva analisi da effettuarsi sul rifiuto tal quale con metodica e modalità riconosciute dalle leggi vigenti, risultino conformi ai limiti stabiliti dalla Tabella 5 del *DM 27 settembre 2010*, fatte salve comunque le deroghe concesse per il test di cessione;
7. per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell'elenco europeo dei codici C.E.R. ad eccezione del codice 10.11.10), per i quali il produttore/detentore può escludere oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di diossine e furani, è necessario che la Società acquisisca idonea dichiarazione rilasciata dal produttore/detentore del rifiuto che ne escluda la presenza. La determinazione di diossine e furani dovrà essere effettuata in fase di "caratterizzazione di base" o in fase di "verifica di conformità", ogni qualvolta il produttore/detentore del rifiuto non possa escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza di dette sostanze. Per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi (sottocategoria 19.01 dell'elenco europeo dei codici C.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto o in fase di verifica di conformità;
8. ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione di cui ai codici CER 19.03.05 e 19.03.07 può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti il processo produttivo che l'ha originato, l'impianto dove è stato trattato, il processo di trattamento, il lotto di riferimento indicato dall'impianto;
9. in caso di rifiuti con codice C.E.R. 19.02.03, questi potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che debbono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione;
10. per quanto riguarda i rifiuti con codice 15.01.XX, gli stessi potranno essere accettati solo dopo aver valutato che ne è impossibile il recupero;
11. quando verrà definita con Decreto Ministeriale la lista positiva prevista alla lettera b), del comma 1 art. 6 del DM 27/09/2010 i rifiuti non pericolosi in essa contenuti potranno essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione analitica qualora già previsti nell'elenco dei CER autorizzati con il presente Atto. Non possono essere comunque conferiti in discarica i rifiuti previsti alla lettera a), comma 1 art. 6 del 27/09/2010, salvo i rifiuti non pericolosi provenienti da situazioni di comprovata emergenza a livello provinciale, previa specifica ordinanza, purchè conformi ai criteri di ammissibilità previsti al capitolo 2 del presente allegato;

ALLEGATO D – REV. 01

12. il deposito dei rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali (CER 101103), dovrà avvenire in celle appositamente ed esclusivamente dedicate, coltivate per settori e realizzate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti. I rifiuti dovranno essere giornalmente coperti con almeno 20 cm di terra con consistenza plastica e le celle dedicate dovranno essere oggetto di mappatura. Le operazioni di smaltimento dovranno avvenire secondo la procedura gestionale predisposta dall'art. 6, comma 7, punto a) DM 27 settembre 2010 e con particolare riferimento alle modalità di copertura e alla definizione d'uso dell'area dopo la chiusura;
13. i rifiuti, ove necessario, potranno essere irrorati con opportuni deodorizzanti-igienizzanti al fine di prevenire molestie olfattive;
14. dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;
15. al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica, la ricopertura finale deve essere eseguita subito dopo il raggiungimento degli assestamenti primari ed il rinverdimento subito dopo la chiusura. Le quote riportate nelle tavole relative al progetto di completamento sono già comprensive della copertura;
16. per ogni pratica di omologa, la scheda di caratterizzazione del rifiuto deve contenere, oltre a quanto previsto dal proponente nella documentazione progettuale anche l'individuazione dei parametri critici da determinarsi, ove necessario per la verifica di conformità per l'ammissibilità in discarica, ed il certificato di analisi deve avere una vigenza non superiore a 12 mesi in caso di rifiuti generati dallo stesso processo; in caso di rifiuti non generati regolarmente deve essere rappresentativo del lotto che verrà conferito alla discarica in parola. Le metodiche analitiche utilizzate dovranno essere quelle espressamente indicate dal DM 27 settembre 2010, dove non indicate dovranno comunque essere riconosciute a livello nazionale od internazionale. Il certificato deve essere completo di timbro e firma di un professionista abilitato all'esecuzione di analisi chimiche.

4 LIVELLI DI GUARDIA

4.1 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI GUARDIA

I livelli di guardia ed il relativo piano di intervento per la gestione della discarica, stabiliti in conformità al D.Lgs. n° 36/2003 e alla DGR 1240/10 sono indicati nelle seguenti tabelle:

- a) Tabella 1 - Livelli di guardia acque sotterranee dei piezometri di valle (PZ5 e PZ6) - parametri fondamentali trimestrali;
- b) Tabella 2 - Livelli di guardia acque sotterranee dei piezometri di valle (PZ5 e PZ6) - parametri non fondamentali annuali;
- c) Tabella 3 - Livelli di guardia gas di discarica nell'aria;
- d) Tabella 4 - Piano di intervento in caso di superamento dei livelli di guardia

Tabella 1 - Livelli di guardia acque sotterranee dei piezometri di valle (PZ5 e PZ6) - parametri fondamentali trimestrali					
PARAMETRO TRIMESTRALE <i>Parametri fondamentali</i> <i>D.Lgs. n°36/2003</i>	UNITA' DI MISURA	Limite di quantificazione (*)	Livello di guardia calcolato (°)	Valori di riferimento DGR 1240/2010	Livello di guardia APPROVATO
pH	Unità pH	0,01	8,5	6,5 – 9,5	6,5 - 8,5
Temperatura	°C	n.a	n.a.	senza variazioni anomale	senza variazioni anomale
Cond. Elettrica	µS/cm-1 a 20°C	0,1	3190	2500	1875
Ferro	µg/l	10	30	200	150
Manganese	µg/l	5	52	50	37,5
Azoto ammoniacale	mg/l	0,05	0,15	0,5	0,375
Azoto nitroso (nitriti)	µg/l	10	30	500	375
Azoto nitrico (nitrati)	mg/l	0,05	24	50	24
Solfati	mg/l	0,05	1680	250	1260
Cloruri	mg/l	0,05	205	250	205
Ossidabilità Kübel	mg/l O2	0,5	4	5	4

(*) Lim. Q: limite di quantificazione sancito da metodiche analitiche accreditate

(°) Livello di guardia calcolato in piena aderenza ai criteri e agli algoritmi indicati dalla DGR 1240/2010

Tabella 2 - Livelli di guardia acque sotterranee dei piezometri di valle (PZ5 e PZ6) - parametri non fondamentali annuali				
Parametri	Unità di misura	Parametri	Valori Soglia (µg/l)	LIVELLO DI GUARDIA APPROVATO (µg/l)
BOD5	mg/l O ₂		<5	4 (mg/l O ₂)
TOC			Senza variazioni anomale	12 (mg/l)
Ca, Na, K	(mg/l)	Na	200	150 (mg/l)
		Ca	-	450 (mg/l)
		K	-	14 (mg/l)
Fluoruri	(µg/l)		1500	150
IPA	(µg/l)	Benzo (a) pirene	0,01	0,003
		Benzo (b) fluorantene	0,1	0,03
		Benzo (k) fluorantene	0,05	0,015
		Benzo (g,h,i,) perilene	0,01	0,003
		Dibenzo (a, h) antracene	0,01	0,003
		Indeno (1,2,3-c,d) pirene	0,1	0,03
Metalli:	(µg/l)	Arsenico	10	3
As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI,	mg/l	Rame	1 (mg/l)	0,5 (mg/l)
Hg, Ni, Pb, Mg, Zn	(µg/l)	Cadmio	5	1,5
		Cromo tot.	50	26
		Cromo VI	5	3
		Mercurio	1	0,3

PROVINCIA DI SAVONA – A.I.A. LIGURE PIEMONTESE LATERIZI - DISCARICA "LA FILIPPA" - ART. 29 NONIES D.LGS 152/2006 -
 AGGIORNAMENTO AIA RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N.6095/2012

ALLEGATO D – REV. 01

		Nichel	20	15
		Piombo	10	4,5
		Magnesio	-	167 (mg/l)
		Zinco	3.000	260
Cianuri	(µg/l)	Cianuri liberi	50	37,5
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)	(µg/l)	Tricloroetilene	1,5	0,15
		Tetracloroetilene	1,1	0,15
		Cloruro di vinile	0,5	0,15
		Dibromoclorometano	0,13	0,03
		Bromodiclorometano	0,17	0,03
Fenoli	(µg/l)	2-clorofenolo	180	3
		2,4 Diclorofenolo	110	3
		2,4,6 Triclorofenolo	5	1,5
		Pentaclorofenolo	0,5	0,15
Pesticidi fosforati e totali	(µg/l)	Antiparassitari	0,10	0,075
		Antiparassitari-Totale	0,50	0,15
Solventi organici aromatici	(µg/l)	Benzene	1	0,3
		Etilbenzene	50	0,3
		Toluene	15	0,3
		Para-xilene	10	0,3
Solventi organici azotati	mg/l		0,01	0,003
Solventi clorurati	(µg/l)	Monoclorobenzene	40	3
		1,4 Diclorobenzene	0,5	0,15

Tabella 3 - Livelli di guardia gas di discarica nell'aria

Matrice	Parametro	Livello di guardia
Aria esterna alla discarica	Metano	1000 ppm (0,1%)
Gas interstiziali nel suolo e sottosuolo	Metano	3000 ppm (0,3%)

Tabella 4 - Piano di intervento in caso di superamento dei livelli di guardia

FASI DEL PIANO DI INTERVENTO	AZIONI DI INTERVENTO
Fase 1	esecuzione di un primo campionamento suppletivo a distanza di 7 giorni dal ricevimento delle analisi che segnalano uno o più superamenti dei livelli di guardia; esecuzione di analisi sul campione prelevato estese a tutti i parametri indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del D. Lgs. 36/03; entro i successivi 21 giorni dal primo campionamento suppletivo verrà ripetuto un secondo campionamento suppletivo per il controllo del/dei parametri di cui è stato segnalato il superamento dei livelli di guardia
Fase 2	nel caso in cui le verifiche analitiche della fase 1 evidenzino l'ulteriore e perdurante superamento dei livelli di guardia, si procederà a monitorare il fenomeno con analisi mensili per i successivi 4 mesi al fine di valutare l'eventuale influenza stagionale sul fenomeno stesso
	nel caso in cui le verifiche analitiche della fase 2 evidenzino la permanenza del superamento del livello di guardia, sin dal secondo mese della fase 2 si procederà ad

Fase 3	un'analisi critica della situazione per individuarne le possibili cause, al fine anche di valutare i possibili interventi
Fase 4	al termine della fase 3, nel caso in cui il monitoraggio effettuato con la fase 2 dia un'evidenza conclamata della persistenza del fenomeno, verrà data apposita informazione agli enti preposti e verranno posti in attuazione i possibili interventi ritenuti necessari per arginare il fenomeno

A seguito di richiesta motivata dell'azienda, in conformità alla DGR 1240/10 i livelli di guardia sopraindicati potranno essere modificati sulla base delle risultanze dei monitoraggi, ove se ne ravvisi l'opportunità

4.2 UTILIZZO DEI LIVELLI DI GUARDIA PER LE ACQUE SOTTERRANEE (PZ5 E PZ6)

I livelli di guardia precedentemente determinati saranno utilizzati, in occasione di ogni campagna di monitoraggio, al fine di verificare lo stato chimico delle acque campionate secondo la seguente procedura:

- a) per ogni parametro sarà calcolata, come previsto dal D.Lgs. n. 30/2009, la media dei risultati di monitoraggio ottenuti per i due piezometri di valle (PZ5 e PZ6);
- b) la media dei risultati di ogni parametro sarà confrontata con il relativo livello di guardia;
- c) per ogni parametro, ogni singolo risultato sarà confrontato con il relativo valore soglia di riferimento indicato dalla D.G.R. 1240/2010; per il parametro solfati si utilizzerà come valore soglia di riferimento il valore di livello di guardia "calcolato" (vedasi Tabella 1) pari a 1680 mg/l;
- d) le procedure di intervento previste indicate alla Tabella 4 "Piano di intervento in caso di supero del livello di guardia" saranno attivate al verificarsi, anche per un solo parametro, di uno dei seguenti eventi:
 - la media dei risultati supera il valore del relativo livello di guardia;
 - un singolo risultato di uno dei piezometri di valle (PZ5 e PZ6) risulta superare il relativo valore soglia di riferimento indicato dalla D.G.R. 1240/2010; per il parametro solfati si utilizzerà come valore soglia di riferimento il valore di livello di guardia "calcolato" (vedasi Tabella 1) pari a 1680 mg/l.

5 REPORT PERIODICI

L'azienda dovrà presentare annualmente, entro il 30 Aprile dell'anno solare successivo, alla Provincia di Savona, all'A.R.P.A.L. ed al Comune di Cairo Montenotte, sia su supporto informatico che cartaceo, una relazione contenente gli esiti degli autocontrolli svolti nell'anno precedente corredati altresì dalle seguenti informazioni :

- a) quantità espressa in Kg, per ogni rifiuto identificato dal corrispondente CER, dei rifiuti smaltiti;
- b) quantitativo complessivo, espresso in Kg, dei rifiuti smaltiti;
- c) quantitativi dei rifiuti smaltiti afferenti alle macrocategorie "fanghi disidratati (F)" e "rifiuti solidi assimilabili agli urbani (sr)" e verifica che le relative quantità rispetto alla quantità totale complessiva smaltita siano allineate a quanto indicato a progetto;
- d) quantitativo eventualmente utilizzato espresso in m3 e/o in Kg, per la copertura giornaliera

dei rifiuti;

- e) volumetria espressa in m³, ancora disponibile per la coltivazione;
- f) quantitativo, espresso in m³, di percolato prodotto dal corpo discarica ed indicazione del sistema di trattamento e/o smaltimento adottato;
- g) risultati complessivi delle verifiche e dei monitoraggi circa la stabilità del corpo della discarica, come previsto nel piano di monitoraggio;
- h) esposizione e confronto dei dati relativi all'andamento delle condizioni meteorologiche con le fluttuazioni delle piezometrie nei pozzi di monitoraggio, con le quantità del percolato prodotto, con la natura dei rifiuti conferiti e con i parametri del percolato.

Nel periodo post-operativo tale relazione verrà sempre inviata limitatamente agli aspetti relativi ai monitoraggi previsti per la gestione post – operativa integrati con le informazioni circa i monitoraggi della stabilità del corpo discarica.

6 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO

L'ampliamento della discarica avverrà per lotti successivi, seguendo lo schema di massima indicato al Paragrafo 2.6 dell'Allegato B Le fasi di sbancamento per la riprofilatura del sito dovranno avvenire sotto la direzione ed il controllo del geologo al fine di poter sempre accertare il raggiungimento del substrato in facies non alterata ed escludere la presenza di alterazioni, fatturazioni e stillicidi che possano indicare la presenza di vie preferenziali di circolazione idrica. Eventuali evidenze di circolazione idrica dovranno essere sempre documentate fotograficamente e tempestivamente comunicate al Dipartimento ARPAL di Savona.

6.1 STESA DEL MATERIALE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO.

La stesa dello strato di materiale sul fondo della discarica con spessore almeno 60 cm che garantisca una permeabilità almeno di 10⁻⁷ cm/sec nonché la preparazione del fondo per la stesa del tessuto bentonitico dovrà essere attestata con perizia di tecnico competente abilitato alla professione del geologo/ingegnere.

6.2 MOVIMENTI TERRA E RINATURALIZZAZIONE

Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione all'esecuzione del movimento terra, la quale viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. l'opera programmata deve essere localizzata come da planimetria, realizzata come da progetto presentato, nonché come descritta nell'apposita relazione tecnica;
2. i movimenti di terreno, per la realizzazione dell'opera, devono essere contenuti nei limiti di quanto strettamente necessario;
3. dovranno essere seguite tutte le indicazioni inerenti l'esecuzione delle opere in argomento, riportate nella Relazione geologico – tecnica allegata al progetto;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi, eventualmente in esubero, la cui sistemazione non è stata prevista in progetto, dovrà essere portato a rifiuto in discarica autorizzata o comunque dovrà essere utilizzato e/o destinato in altro sito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
5. tutte le scarpate e le superfici nude che eventualmente vengono a formarsi a seguito dei movimenti di terreno devono essere opportunamente profilate in modo tale da assicurare alle stesse un adeguato coefficiente di sicurezza secondo quanto previsto dalle norme tecniche

vigenti, sistemate ed inerbite mediante semina e piantumazione di specie vegetali adatte alla zona, in idoneo periodo dell'anno. La rivegetazione dovrà prevedere l'utilizzo di essenze arbustive ed arboree tipiche della macchia mediterranea secondo il seguente schema:

SUPERFICI PIANE	PENDII E SCARPATE
Fraxinus excelsior (Frassino)	Alnus glutinosa (Ontano nero)
Fraxinus ornus (Orniello)	Alnus incana (Ontano bianco)
Ostrya carpinifolia (Carpino nero)	Populus alba (Pioppo bianco)
Quercus pubescens (Roverella)	Salix alba (Salice)
	Celtis australis (Bagolaro)
	Sambucus nigra (Sambuco)
	Sorbus aucuparia (Sorbo)
	Cotinus coggygria (Scotano)

6. dovrà essere garantito un controllo geognostico in corso d'opera da parte del geologo incaricato il quale dovrà predisporre, unitamente alla D.L., una relazione di fine lavori con la quale si certifichi l'adempimento delle prescrizioni impartite e l'idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell'assetto idrogeologico in cui l'opera è situata;
7. le aree adibite allo smaltimento dei rifiuti saranno allestite e messe in opera per lotti successivi i quali, a loro volta, saranno costituiti da stralci progressivi; ognuno di essi dovrà essere oggetto di idoneo collaudo della posa delle opere di impermeabilizzazione e di drenaggio del percolato, comprensivo della perizia di cui al paragrafo 6.1;
8. le opere di raccolta del percolato (vasca VS1 e vasca VS2) saranno realizzate in progressione con l'avanzamento dei lavori di allestimento delle aree di abbancamento dei rifiuti, a tale proposito stralci relativi al piano di fondo superiore (lotto II) non potranno essere messi in esercizio senza la preventiva realizzazione e messa in opera della vasca di raccolta VS2;
9. l'autorizzazione ha durata limitata al periodo di validità del presente provvedimento, salvo successivi rinnovi;
10. devono essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche idonee a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque;
11. particolare accuratezza deve essere posta e osservata in seguito nella regimazione delle acque superficiali che devono essere allontanate dalla zona di sedime e convogliate, unitamente a quelle di cui al punto precedente, al più vicino impluvio naturale;
12. sia evitata la contestualità delle attività estrattive in area di cava con le attività di scavo per la preparazione della discarica;
13. la sistemazione finale dell'area dovrà essere coerente con quanto proposto nella documentazione integrativa prevenuta in sede di VIA in data 3 aprile 2012 e garantire: (i) il mantenimento delle principali linee di crinale, (ii) l'individuazione di aree pertinenziali alle cascate presenti nell'ambito, (iii) il mantenimento di un percorso separato sia dall'ambito di cava che da quello della discarica, (iv) il mantenimento della riqualificazione sotto il profilo

vegetazionale delle superfici ottenute a fine coltivazione con sistemazione dei versanti senza soluzione di continuità rispetto all'attuale andamento dei versanti limitrofi e con piantumazione di specie arbustive ed arboree coerenti con le tendenze evolutive della vegetazione reale e potenziale delle aree limitrofe;

14. la LPL spa. sarà comunque tenuta responsabile di ogni inadempienza a quanto sopradescritto e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori predetti possano derivare a persone, animali o cose;
15. l'esecuzione dei lavori in argomento è subordinata al rispetto di tutte le norme di legge vigenti ed all'acquisizione delle autorizzazioni prescritte specie per quanto attiene ai fini urbanistici, ambientali, paesistici e idraulici;
16. l'inosservanza delle sopradescritte prescrizioni comporterà l'immediata sospensione dei lavori e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
17. la Provincia di Savona si riserva di imporre, in corso d'opera ed anche in seguito, tutte le prescrizioni tecniche generali e particolari, nonché l'esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie per la stabilità idrogeologica del territorio interessato dall'intervento;

7 GARANZIE FINANZIARIE.

Le Garanzie finanziarie che dovranno essere prestate dalla L.P.L a sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2003, prima dell'avvio dei lavori di completamento della discarica, sono indicate nella Appendice 1

8 SCARICHI IDRICI

8.1 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Lo scarico **SCI** costituito prevalentemente da acque reflue percolanti nel corpo della discarica (percolato) , per il tramite della fognatura del comune di Cairo M.te in cui viene scaricato, viene trattato da C.I.R.A. mediante apposita convenzione.
2. Lo scarico **SCI** dovrà essere rilasciato in fognatura rispettando i seguenti parametri di portata volumetrica:
 - Portata massima oraria: 30 mc/h;
 - Portata massima giornaliera: 600 mc/g;e dovrà rispettare i limiti indicati nella tabella riportata nell'Allegato C al punto 2.1.
3. Per quanto non riportato nella tabella, valgono i limiti per lo scarico in fognatura della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
4. Lo scarico **SCI** è già dotato un punto di campionamento ; a seguito dell'allestimento della vasca VS1 lo scarico **SCI** dovrà essere altresì dotato di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 .
5. Il pozzetto di campionamento dovrà essere costruito in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. Il pozzetto dovrà essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm.
6. Il monitoraggio dello scarico dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste.
7. Semestralmente, sia in gestione operativa che in gestione post operativa, il gestore dovrà provvedere al prelievo e all'analisi dei parametri dello scarico **SCI** stabiliti al paragrafo 8.4

dell'Allegato E al presente provvedimento.

8. Trimestralmente in gestione operativa e semestralmente in gestione post operativa il gestore dovrà provvedere al prelievo e all'analisi del percolato secondo quanto indicato al paragrafo 8.3 dell'allegato E al presente provvedimento;

8.2 ACQUE DI DILAVAMENTO DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINABILI (ISPN) O NON POTENZIALMENTE CONTAMINABILI (IAMN)

Le acque di dilavamento decadenti dalle aree potenzialmente contaminabili vengono gestite con due modalità differenti :

1. Le acque di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate dell'area servizi (circa 3000 m²) vengono raccolte e trattate in apposita vasca adeguatamente dimensionata, dopo il trattamento vengono convogliate al bacino di recupero acque piovane "lato vallone" , attraverso il pozzetto IAM1, per essere utilizzate come acque industriali. Non determinano quindi scarichi diretti in corpo idrico superficiale.
2. Le acque piovane incidenti sulla prevista viabilità di accesso e sulle aree asfaltate all'interno della area di deposito rifiuti sono gestite secondo le modalità previste per il percolato e vengono pertanto avviate alle vasche di raccolta percolato (VS1 e/o VS2) . Non determinano quindi scarichi diretti in corpo idrico superficiale e vengono allontanate attraverso lo scarico **SCI**.

Solo le acque di seconda pioggia e le acque di ruscellamento meteorico vengono avviate, con rete di convogliamento appositamente dimensionata, ai colatori naturali nei sotto indicati punti (vd. Allegato C punto 2.3):

PUNTO	QUOTA (metri slm)	Coordinata NORD	Coordinata EST
IAM 1: pozzetto n°1 gronda sinistra	377,7	4917688	1439909
IAM 2: pozzetto n°2 acque di seconda pioggia	372,5	4917636	1439719
IAM 3: pozzetto n°3 gronda destra	378,0	4917610	1439636
IAM 4: pozzetto n° 4 cameretta guardia*	da definire	da definire	da definire
IAM 5: pozzetto n° 5 gronda vallone*	da definire	da definire	da definire

3. Tutti gli scarichi delle “acque meteoriche potenzialmente non contaminate” devono essere dotati, almeno di pozzetti di campionamento accessibili in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 .
4. I pozzetti di campionamento da dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm.
5. La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di regimazione ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri.

6. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi.

9 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

1. L'azienda trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia di Savona e all'ARPAL. il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E al presente provvedimento e con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
2. la Ditta dovrà conservare presso gli uffici di discarica, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino:
 - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
 - aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
 - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione ove previste;

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. non si devono verificare fenomeni di inquinamento;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
7. i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
8. deve essere mantenuta l'attuale custodia diurna dell'impianto attraverso la procedura esistente che verrà comunicata unitamente ai recapiti telefonici utili;
9. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
10. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
11. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
12. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in

- materia di bonifiche e ripristino ambientale;
13. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e per tutto il periodo di post-chiusura, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.